



CITTA' DI ASTI

Ordinanza n. 22

in data **04/04/2024**

OGGETTO: OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP)

IL SINDACO

Premesso che:

- nel nostro Paese si sono già manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e si sono verificati numerosi casi di West Nile Virus risultando, in Europa, il Paese maggiormente interessato da emergenze sanitarie direttamente collegabili alle zanzare (vettori accertati di Arbovirosi); ciò costituisce elemento di rischio potenziale della salute pubblica con conseguenze anche gravi, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e determinando la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;
- si rileva la necessità, pertanto, di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, quali la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e la zanzara comune (*Culex Spp*);
- l'attivazione di misure di sorveglianza e contrasto delle Arbovirosi ha l'obiettivo di mantenere elevato il livello di controllo dell'infestazione da insetti vettori di malattie;

considerato che:

- fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzare, tra le quali zanzara tigre e comune, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

preso atto che:

- per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, si dovrà agire direttamente mediante trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- in parallelo ad eventuali trattamenti adulticidi resta necessario disporre di misure straordinarie che si rivolgano:
 - alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autoripartatori, autodemolitori);
 - alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati ed in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua, maceri o specchi d'acqua;
- le infestazioni da zanzara tigre e zanzare autoctone si rilevano anche nel territorio di questo Comune;

ritenuto di:

- stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo maggio/ottobre, poiché a questa latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti si estende da fine aprile a metà ottobre, riservandosi comunque di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, ritenuti possibili considerati i cambiamenti meteorologici in atto;
- provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
- mettere in atto apposite iniziative, in collaborazione con l'ASL, volte ad informare e sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalle istituzioni;

ritenuto opportuno, per i motivi di cui sopra emanare una ordinanza contingibile ed urgente, con cui si dispongono misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*) e dalla zanzara comune (*culex spp*)

visti:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

ritenuto, alla luce di tali argomentazioni, che sussistano i presupposti di contingibilità e urgenza;
dichiarata l'immediata eseguibilità della presente ordinanza;

ORDINA

DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE

A. a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, locatari, ed in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano e si possano creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglia fine o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma che sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli negli scantinati e i parcheggi sotterranei ispezionando anche i punti di raccolta di acque provenienti da grigliati);
4. procedere, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera a maglia fine che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
7. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori (es. pesci rossi o gambusie);
8. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
9. curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara;
10. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
11. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

B. agli amministratori condominiali di:

1. individuare all'interno di ogni condominio un referente per la gestione ed il controllo delle aree esterne dei condomini, che provveda alla eliminazione delle raccolte d'acqua e di tutti i punti e luoghi che possano favorire la formazione di focolai;
2. rendere visibile nell'atrio condominiale detto nominativo e riferimenti per contatti;
3. provvedere al trattamento dei tombini privati delle aree cortilive all'interno del condominio affidandosi, eventualmente, ad imprese del settore.

C. a tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'irrigazione diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

D. ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso.

E. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso.

F. ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso.

G. ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti, di:

1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ed adeguati trattamenti di disinfestazione larvicida in quelli ineliminabili, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso.

H. a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;
2. eseguire l'irrigazione in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di irrigazione manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
3. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
4. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
5. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;
6. effettuare idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idrocolture, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso.

I. a tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua, vasche di laminazione o specchi d'acqua di qualunque tipo

(ornamentali, per l'allevamento del pesce, per la caccia, vasche di decantazione, maceri ecc.), di:

1. avvisare preventivamente almeno cinque giorni prima a mezzo PEC l'avvio delle operazioni di allagamento e comunque delle variazioni significative del livello d'acqua, sia esso in accrescimento che in diminuzione, il Servizio Ambiente del Comune per consentire i necessari controlli da parte dei tecnici incaricati di fornire le indicazioni tecniche di lotta larvicida più idonee;
2. effettuare, se riscontrata la presenza di focolai larvali attivi, idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* (B.Ĝ.i.) e di *Lysinibacillus sphaericus* (L.s.), attenendosi scrupolosamente alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure introdurre negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dell'ampiezza dello specchio d'acqua stesso ed ai volumi d'acqua presenti.

DISPONE CHE

- I. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portaforti devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa, l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia fino all'orlo, se collocato all'aperto, al fine di evitare il ristagno di acqua piovana. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
- II. l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere comunicata preventivamente mediante invio, almeno 7 giorni prima del trattamento, di una dettagliata comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico al Comune di Asti Servizio Ambiente ed all'ASL AT; a titolo informativo si precisa che sarà obbligatorio:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari - notturne, o nelle prime ore del mattino;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell'area che si intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato, a cura di chi effettua il trattamento, con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
 - se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo e si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti.

III. copia della presente Ordinanza venga inviata all'ASL ed alla Polizia Municipale per le verifiche di rispettiva competenza.

AVVERTE CHE

- la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza, è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse vengano riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 689/1981, dalla legge Regionale 21/1984 e dall'art. 7bis del Decreto legislativo 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente, è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € oltre l'obbligo comunque di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema;
- verrà effettuata la vigilanza sul territorio tramite sopralluoghi da parte di impresa incaricata dal Comune, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestiti ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati in Allegato 1 ed in Allegato 2;
- ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 241 del 7 agosto 1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Sindaco della Città di
Asti**

Dott. Maurizio Rasero